Codice Fiscale: 80012000826
Partita IVA: 02711070827

REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO DELLE AUTONOMIE LOCALI E DELLA FUNZIONE PUBBLICA
DIPARTIMENTO AUTONOMIE LOCALI
Servizio 5°
Via Trinacria 34/36
90144 - Palermo
dipartimento.autonomie.locali@certmail.regione.sicilia.it

Prot. n. _____ del _____
Responsabile del Procedimento: dott. Giovanni Cocco Tel. 091/7074428
Responsabile del Servizio: dott. Giovanni Corso Tel. 091/7074414

OGGETTO: ***Legge regionale 04 agosto 2015, n. 15 e ss. mm. ii. "Disposizioni in materia di liberi Consorzi comunali e Città metropolitane" - Elezioni di secondo grado dei Consigli metropolitani, dei Presidenti e dei Consigli dei liberi Consorzi comunali – Linee Guida per lo svolgimento del procedimento elettorale – Chiarimenti.***

Con riferimento a quanto in oggetto, nel sito del Dipartimento Autonomie Locali sono state pubblicate le *"Linee guida"* per lo svolgimento del procedimento elettorale delle elezioni di secondo grado relative ai Presidenti dei liberi Consorzi comunali e del relativo Consiglio e dei Consigli delle Città metropolitane di Palermo, Catania e Messina, indette, in prima applicazione, con il D.P. n. 512/GAB del 13 febbraio 2025, pubblicato nella G.U.R.S n. 10 del venerdì 21 febbraio 2025.

Al riguardo, è pervenuta presso il competente Servizio del Dipartimento delle Autonomie Locali richiesta di chiarimenti relativamente alle modalità di presentazione delle liste di candidati per l'elezione degli organi degli enti di area vasta e, specificatamente, in ordine alla possibilità di presentare il relativo modulo come collazione di più dichiarazioni unite tra loro, contenti firme autenticate da differenti Pubblici Ufficiali.

In relazione al quesito come sopra formulato, si osserva quanto segue:

Così come già specificato nelle Linee Guida per lo svolgimento del procedimento elettorale, tutte le dichiarazioni di presentazione delle liste di candidati per i Consigli e delle candidature a Presidente del libero Consorzio comunale (da produrre su moduli a forma libera) devono essere accompagnate dalle dichiarazioni di accettazione delle candidature. Sia tali accettazioni, sia le firme dei sottoscrittori delle liste e delle candidature a Presidente, potranno essere autenticate da uno dei soggetti previsti dall'art. 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53 e ss.mm.ii e con le modalità di cui all'art. 21, comma 2 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445.

Al riguardo, si richiama la sentenza del Consiglio di Stato del 09/10/2013, n.22, laddove l'Adunanza Plenaria conferma il consolidato principio giurisprudenziale secondo cui *i Pubblici Ufficiali, ai quali la legge elettorale conferisce il potere di autenticare le sottoscrizioni delle liste di candidati, sono legittimati ad esercitare il potere certificativo esclusivamente nel territorio di competenza dell'ufficio di cui sono titolari o al quale appartengono*.

Tale orientamento del Consiglio di Stato è stato successivamente confermato ed ulteriormente precisato dalla Sezione Quinta, con la sentenza 31 marzo 2014, n. 1542 in cui si specifica che "*il requisito della territorialità dell'ufficio di appartenenza rappresenta un elemento costitutivo della fattispecie autorizzatoria, ciò in quanto l'art. 2699 del c.c. stabilisce un preciso nesso di collegamento tra la competenza territoriale (e per materia) del pubblico ufficiale ed il luogo di esercizio del potere di autenticazione (costituendo l'indicazione del luogo di attestazione della sottoscrizione, nella relazione di autentica, parte essenziale dell'atto pubblico)*".
Ciò porta a ritenere che, ai sensi dell'art. 14 della Legge n. 53/1990, il potere di autenticare le sottoscrizioni delle liste di candidati sia attribuito ai Pubblici Ufficiali ivi determinati, con l'unico limite individuato in quello "territoriale".

Inoltre, è ormai noto che la disposizione in esame, per esigenze di semplificazione del procedimento elettorale, ha inteso agevolarne il corretto svolgimento ampliando notevolmente il novero dei soggetti

abilitati all'autenticazione delle firme dei sottoscrittori di liste includendo gli organi politici (del e nel territorio di riferimento), così come stabilito dal primo comma dell'art. 14 della Legge n. 53/1990.

Ne consegue che, a titolo puramente esemplificativo, per l'elezione degli organi del libero Consorzio Comunale, le firme necessarie per la presentazione delle liste di candidati potranno essere autenticate, nell'ambito territoriale di competenza dell'ufficio di cui sono titolari, dai sindaci, dagli assessori comunali, dai segretari comunali presenti nel territorio del libero Consorzio.

Pertanto, anche alla luce della *ratio* semplificativa della normativa, se ne deve desumere che è possibile presentare, collazionati in un unico Modulo di presentazione della lista, plurimi allegati contenenti ciascuno le firme autenticate da differenti Pubblici Ufficiali unitamente al prospetto iniziale del modulo cui si riferiscono, riportante il contrassegno della lista, l'elenco dei soggetti candidati, nonché la descrizione e la denominazione del contrassegno, purché vengano rispettati i parametri di cui all'art. 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53 e ss.mm.ii, nonché i dettami relativi ai limiti territoriali al potere certificativo, così come statuito dal Consiglio di Stato.

Il Dirigente Generale
dott. Salvatore Taormina

SALVATORE TAORMINA
Firmato digitalmente da SALVATORE TAORMINA
Data: 2025.03.24 14:27:17 +01'00'

L'Assessore
On.le Andrea Messina

ANDREA BARBARO MESSINA
REGIONE SICILIANA
ASSESSORE REGIONE SICILIANA
24.03.2025 16:51:37 GMT+02:00

Il Funzionario Direttivo
dott. Giovanni Cocco

Firmato digitalmente da: COCCO GIOVANNI
Data: 24/03/2025 13:29:51

Il Funzionario Direttivo
dott.ssa Sara Mangione

SARA MANGIONE
REGIONE SICILIANA
24.03.2025 14:26:46 GMT+02:00